

IVA

Acquisto carburante auto: le regole per la detraibilità

di **EVOLUTION**



La disciplina Iva prevede una limitazione alla detrazione dell'imposta gravante sugli acquisti di mezzi di trasporto, con esclusione del caso in cui i medesimi siano oggetto dell'attività o siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si sofferma sulle regole della detrazione dell'Iva afferente gli acquisti relativi a veicoli stradale a motore.

La [lettera c\) dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972](#) prevede la detrazione nella misura del **40%** per i **"veicoli stradali a motore"** utilizzati **promiscuamente** nell'esercizio dell'attività d'impresa e per fini privati.

Si tratta, a prescindere dalla classificazione in sede di immatricolazione, di **tutti i veicoli a motore**, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di **persone** o **beni** la cui massa massima autorizzata non supera **3.500 kg** e il cui numero di **posti a sedere**, escluso quello del conducente, **non è superiore a otto**.

La **detrazione forfetaria non** si applica ai **motocicli** di cilindrata **superiore a 350 centimetri cubici** e ai relativi componenti e ricambi, compresi i carburanti e lubrificanti destinati ai motocicli medesimi e le prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, pedaggi stradali inclusi).

Per tali beni e servizi opera, infatti, un regime di **totale indetraibilità oggettiva**, tranne che per i soggetti per i quali i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici formino oggetto dell'attività propria dell'impresa (**risoluzione del Dipartimento delle Politiche fiscali 20 febbraio 2008, n. 6, § 1**).

La citata [lettera c\) dell'articolo 19-bis1](#) prevede che la detrazione forfetaria del 40% non opera

per:

- i veicoli che formano **oggetto** dell'attività propria dell'impresa (come sopra definita), come nel caso dei veicoli acquistati dal rivenditore o quelli acquistati dalle società di noleggio;
- i veicoli utilizzati da **agenti e rappresentanti di commercio**.

Al ricorrere delle suddette eccezioni, la misura della detrazione deve essere determinata in funzione del criterio di **inerenza**, cioè dell'utilizzo del veicolo nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione.

Tali deroghe recepiscono l'[articolo 3 della decisione del Consiglio UE 18 giugno 2007](#) (con la quale è stata autorizzata la detrazione Iva nella misura del 40%), secondo cui la limitazione del 40% non si applica per:

- i veicoli utilizzati come **taxi**;
- i veicoli utilizzati, ai fini della formazione, dalle **scuole guida**;
- i veicoli utilizzati per **noleggio e leasing**;
- i veicoli utilizzati dai **rappresentanti di commercio**.

La **limitazione** all'esercizio della detrazione prevista per l'acquisto o l'importazione dei veicoli ad utilizzo promiscuo si applica anche, ai sensi della [lettera d\) dell'articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#), per:

- l'acquisto di **carburanti o lubrificanti**;
- le spese di **custodia, manutenzione, riparazione e impiego**;
- le prestazioni di **noleggio, locazione operativa e leasing**;
- i **pedaggi stradali**.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della **commercializzazione e distribuzione dei carburanti**, il [comma 923 dell'articolo unico della L. 205/2018](#) ha aggiunto alla **lettera d** dell'articolo 19-bis.1 del decreto Iva il seguente periodo: *"L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal **pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"*.

Il nuovo obbligo decorre a partire **dal 1° luglio 2018**.

Ciò significa che dal 1° luglio 2018, **ai fini della detrazione dell'Iva**, i professionisti e le imprese devono pagare gli acquisti di **benzina e gasolio**, effettuati presso i distributori stradali, **con mezzi che ne assicurino la tracciabilità**.

Secondo il [provvedimento AdE 4 aprile 2018](#), si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

1. gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
2. quelli elettronici previsti all'[articolo 5 del D.Lgs. 82/2005](#), secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario o postale;
 - bollettino postale;
 - carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Inoltre, sono considerati mezzi di pagamento validi:

- le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di netting che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione;
- le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti.

Ai sensi del successivo [comma 926](#), sempre con decorrenza 1° luglio 2018, la **scheda carburante è soppressa**.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)